

IVA**Più tempo per i corrispettivi telematici**

di Roberto Curcu

Seminario di specializzazione

**AGGIORNAMENTO COVID-19: IL DECRETO “RILANCIO”
E LA CONVERSIONE DEL “CURA ITALIA”**[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Il [Decreto Rilancio](#) è intervenuto prevedendo alcune **proroghe** relative agli adempimenti Iva. In particolare, quella più attesa riguarda la **proroga dall'obbligo di inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i corrispettivi telematici entro il 12° giorno** dalla loro effettuazione. Tale obbligo impone infatti, nella maggior parte dei casi, la **messa in funzione di un registratore telematico** o **l'adeguamento del vecchio registratore** di cassa. L'emergenza sanitaria che si è verificata, rendendo difficoltoso tale adempimento, ha quindi previsto una **proroga**.

Andiamo con ordine.

Le imprese che nel 2018 hanno avuto un volume d'affari superiore a 400.000 euro avrebbero dovuto iniziare ad inviare all'Agenzia delle Entrate i corrispettivi telematici entro **12 giorni** già a decorrere dal **1° luglio 2019**; tuttavia, fino al **31 dicembre 2019** era prevista una **fase transitoria** che permetteva di **continuare a certificare i corrispettivi secondo le regole tradizionali** (emettendo scontrino, ricevuta, ecc...), registrare l'operazione sui registri e liquidare l'imposta, inviando poi all'Agenzia delle Entrate il **dato complessivo dei corrispettivi mensili** entro la fine del mese successivo.

Con [risoluzione 6/E/2020](#) l'Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che **non sono soggetti a sanzione** coloro che **non hanno inviato tempestivamente i dati dei corrispettivi mensili**, qualora tale invio venga effettuato entro il **termine di presentazione della dichiarazione**, e quindi, grazie alla proroga prevista dal decreto Cura Italia, al **30 giugno 2020**.

Per tali soggetti, il Decreto Rilancio non contiene nessuna novità. Tali soggetti, quindi, inviano i corrispettivi del 2020 entro i 12 giorni successivi, e, se non hanno già provveduto, **possono attendere il 30 giugno per l'invio dei corrispettivi mensili del secondo semestre 2019.**

Le imprese che nel 2018 hanno avuto un volume d'affari non superiore a 400.000 euro

avrebbero teoricamente dovuto iniziare ad inviare i corrispettivi entro 12 giorni già da **gennaio 2020**; in realtà, anche per tali soggetti era previsto un **periodo transitorio di sei mesi**, all'interno del quale era possibile continuare a **certificare i corrispettivi secondo le regole tradizionali**, registrare l'operazione sui registri e liquidare l'imposta, inviando poi all'Agenzia delle Entrate il **dato complessivo dei corrispettivi mensili** entro la fine del mese successivo.

Sul punto, **il Decreto Rilancio prevede che questo periodo transitorio è prorogato fino a fine anno.**

In sostanza, questi contribuenti **possono continuare per tutto il 2020 a certificare i corrispettivi secondo le vecchie procedure**, ed effettuare l'invio dei dati dei corrispettivi mensili entro l'ultimo giorno del mese successivo.

Per quanto riguarda tali invii, ricordiamo che il Decreto Cura Italia ha previsto che **è possibile inviare i dati dei corrispettivi di febbraio, marzo ed aprile 2020, entro il prossimo 30 giugno**.

Una ulteriore proroga interessa i **soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria (sts)**; tali soggetti avrebbero dovuto dotarsi, entro il 1° luglio 2020, di **registratori telematici in grado di inviare i dati dei corrispettivi giornalieri al sistema tessera sanitaria**. Tale termine è **prorogato di sei mesi** e, quindi, **decorre dal 1° gennaio 2021**.

Considerato che nel secondo semestre 2020 molti esercenti non saranno ancora dotati di registratore telematico, **il Decreto Rilancio prevede poi la proroga al 1° gennaio 2021 per l'avvio della lotteria degli scontrini**, la cui partenza era prevista per il 1° luglio 2020.

Condizione necessaria per la partecipazione alla lotteria è infatti costituita dalla **certificazione del corrispettivo tramite registrator telematico**, e quindi tale proroga è la logica conseguenza di quella già illustrata.

Una ulteriore proroga riguarda gli **“adempimenti Iva precompilati”**; a partire dal 1° luglio 2020 l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto mettere a disposizione dei contribuenti le **bozze dei registri Iva e delle liquidazioni periodiche**, in modo che il contribuente, convalidando o integrando *online* tali bozze, sarebbe stato esonerato dalla tenuta dei registri Iva.

Il decreto Rilancio dispone il **rinvio a gennaio 2021** della predisposizione delle bozze dei registri e della comunicazione delle liquidazioni periodiche da parte dell'Agenzia.

Ulteriore proroga riguarda la **liquidazione automatica dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**. L'Agenzia delle entrate, mediante **procedure automatizzate**, avrebbe dovuto **integrare le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo già con decorrenza 1° gennaio**, ed inviare al contribuente una **comunicazione di irregolarità in caso di omesso pagamento**.

A seguito della pubblicazione del Decreto Rilancio, **la decorrenza di tale procedura**

automatizzata è invece prorogata al 1° gennaio 2021.